

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

SERVIZIO 2° - Personale Convenzionato S.S.R.

Prot./ Servizio 2/ n. 48971

Palermo, 15 OTT. 2014

OGGETTO: art. 25 Legge 23/12/94 n. 724 ed art. 5 comma 9 D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con Legge n. 135/2012 – Medicina Generale

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Provinciali
LORO SEDI

Con nota prot. Servizio 2/n. 13321 dell'11/02/2014 questo Assessorato ha trasmesso alle SS.LL., la nota prot. n. 29/2014 del 14/01/2014 con la quale la SISAC ha inviato il parere (prot. n. 104123 del 16/12/2013) reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al quesito inerente l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. 23/12/1994 n. 724 ed all'art. 5 comma 9 del D.L. 6/7/2012 n. 95 in riferimento alla volontà del legislatore di limitare l'affidamento di incarichi a personale dipendente già operante nella Pubblica Amministrazione.

La suddetta richiesta di parere aveva ad oggetto l'applicabilità delle disposizioni in esame al settore della specialistica ambulatoriale, atteso che il relativo Accordo Collettivo Nazionale vigente non prevede alcuna forma di incompatibilità tra la titolarità di pensione di anzianità in qualità di medico dipendente in quiescenza e l'affidamento di incarico di specialistica ambulatoriale.

Nella succitata nota il Ministero, dopo aver affermato che "non sembrano sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente", ha altresì aggiunto che "tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzano nelle funzioni di medico convenzionato con il Servizio sanitario Nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, tra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica".

Tale ultima precisazione ha sollevato dubbi interpretativi circa l'applicabilità della norma in questione a tutti i settori della medicina convenzionata, in particolare per quanto concerne il reinserimento, ai sensi dell'art. 1 comma 16 del D. L. n. 324/93, negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria.

Infatti, il vigente Accordo Collettivo dei Medici di Medicina Generale, dopo aver precisato, all'art. 39 comma 8 che "Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16 del D.L. n. 324/93, convertito nella legge 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi convenzionati per

l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4 comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'articolo 33", all'art. 17, nell'elencare, tra le cause di incompatibilità la circostanza che il medico fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, esclude espressamente da detta condizione di incompatibilità i medici che di cui all'art. 39 comma 8 dello stesso A.C.N.


Pertanto, con nota prot. Serv. 2/ n. 47810 dell'11/06/2014, questo Assessorato ha formulato espressa richiesta di parere alla SISAC, cui la stessa ha dato riscontro con nota prot. n. 626 del 02/09/2014 precisando che il divieto di cui alle succitate disposizioni rappresenta un'indicazione inequivocabilmente applicabile a tutte le figure professionali in rapporto di convenzionamento con il S.S.N., compresi i medici di medicina generale.

Da ultimo segnala le disposizioni introdotte con il D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modifiche con L. 11/08/2014 n. 114 che all'art. 6 comma 1 sancisce il divieto per le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.L.vo n. 165/2001 di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza.

Alla luce del quadro normativo sopra descritto la SISAC ha segnalato l'impossibilità di conferire incarichi, inclusi quelli in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Quanto sopra premesso, atteso che la problematica de qua nasce dal parere MEF sopracitato in quanto la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria ai sensi dell'art. 1 comma 16 del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è stata effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, si ritiene di poter individuare ai fini del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria derivante da reiscrizione, la data di notifica (ricevimento) alle Aziende Sanitarie della nota prot. 2/ n. 13321 dell'11/02/2014, con cui questa Amministrazione ha trasmesso la citata nota SISAC prot. n. 29/2014; ciò in analogia, a quanto disposto con nota prot. Serv. 2/ n. 73209 del 24/09/2014 per la specialistica ambulatoriale convenzionata interna.

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa Antonella Di Stefano)



Il Dirigente Generale
(Dott. Salvatore Sammartano)

